

# Istanze di Interpello: definita la ripartizione delle competenze

---

1 Giugno 2018

L'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in ordine alle istanze di interpello per ripartire le competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Tale suddivisione viene definita dall'Amministrazione Finanziaria con **il Provvedimento del 31 maggio 2018** a cui è accluso un **Allegato contenente gli indirizzi di posta** elettronica per l'invio delle istanze, e consegue alla riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate resasi necessaria allo scopo di far confluire alla Divisione Contribuenti gli interpelli di competenza delle strutture centrali<sup>[1]</sup>.

Il Provvedimento del 31 maggio scorso, dando attuazione alle modifiche riorganizzative degli uffici, in sostanza, precisa che la ***Direzione Centrale di Coordinamento Normativo*** è competente per:

- le **istanze di consulenza giuridica** presentate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **delle Associazioni sindacali e di categoria** (ad es. Ance), Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico che hanno ad oggetto **disposizioni normative entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto** al momento di presentazione **dell'istanza**.

Per quanto concerne le modalità di trasmissione delle richieste di consulenza giuridica sopra indicate, il provvedimento chiarisce che le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell'imposta di bollo, sono presentate alla Divisione Contribuenti mediante consegna a mano, spedizione con plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata all'indirizzo [interpello@pec.agenziaentrate.it](mailto:interpello@pec.agenziaentrate.it).

- le **istanze di interpello**<sup>[2]</sup> che hanno ad oggetto **disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto alla presentazione dell'istanza**.

Riguardo la competenza della ***Divisione Contribuenti e delle Direzioni Centrali***, il provvedimento ribadisce che essa attiene alle istanze di interpello diverse da quelle specificamente attribuite alla Direzione Centrale di Coordinamento Normativo e a particolari categorie di istanze di interpello:

- presentate ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente;
- inerenti l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 24bis del TUIR (DPR 917/1986);
- relative ai nuovi investimenti[3] ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.147/2015;
- per l'accesso al regime di adempimento collaborativo ai sensi degli art.3 e seguenti del DLgs n. 128/2015.

Le disposizioni dei provvedimenti sono entrate in vigore a partire dal 31 maggio 2018.

---

[1] Cfr. Ance *"Istanze di Interpello: dal 1 marzo alla Divisione Contribuenti"*- [ID N. 31743 del 02 marzo 2018](#).

[2] Di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della L. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti).

[3] L'interpello sui nuovi investimenti può essere rivolto all'Agenzia delle Entrate da investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato investimenti, aventi un valore non inferiore a trenta milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali.

[32831-Provvedimento 31 maggio 2018\\_ALL1.pdf](#)[Apri](#)

[32831-Allegato contenente gli indirizzi di posta\\_ALL2.pdf](#)[Apri](#)